

DISCIPLINARE

FORNITURA DI VASCHE DA DISPORRE ALL'INTERNO DELLA PESCHIERA DELLA REGGIA DI VENARIA REALE, ATTE A CONTENERE LE NINFE.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Procedura di affidamento per la fornitura di vasche da disporre all'interno della Peschiera della Reggia di Venaria Reale, atte a contenere le ninfee.

ART. 2

IMPORTO A BASE DI GARA

Importo complessivo a base di gara: €130.000,00 oneri fiscali esclusi

ART. 3

PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla suddetta procedura negoziata comporta da parte della Ditta concorrente l'accettazione di tutte le clausole contenute nella Lettera-invito, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico. L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire, durante lo svolgimento della fornitura, la mancata conoscenza di quanto riportato nei citati documenti.

ART. 4

SPECIFICHE TECNICHE E QUANTITATIVE

Le specifiche tecniche dei prodotti - oggetto della presente procedura negoziata - e le relative quantità e comunque quanto necessario per la fornitura in oggetto sono dettagliatamente riportati nel documento denominato CAPITOLATO TECNICO.

ART. 5

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006 s.m.i..

Le offerte saranno sottoposte all'esame di apposita Commissione Giudicatrice la quale procederà alla valutazione dei seguenti elementi e fattori ponderali:

Campionatura e offerta Tecnica	peso	60 punti
Tempi di realizzazione della fornitura	peso	15 punti
Offerta economica	peso	25 punti

L'attribuzione del punteggio degli elementi di cui in epigrafe verrà determinato mediante le seguenti formule:

Qualità della fornitura (massimo 60 punti)

Indicazione delle caratteristiche qualitative della fornitura (Modulo II)

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. funzionalità | 25 punti |
| 2. qualità del materiale | 15 punti |
| 3. pregio tecnico | 10 punti |
| 4. manutenzione | 10 punti |

TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA

- l'indicazione dei tempi di realizzazione formulati dai concorrenti in sede di gara, in ogni caso non superiore a 24 gg naturali e consecutivi (Modulo III)
- La Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio massimo all'Impresa con i tempi di realizzazione più brevi (TX) e determinerà il punteggio finale con la seguente formula:
- $T_xi = (T_x \text{ minimo} / T_x \text{ iesimo}) \text{ moltiplicato } T_x \text{ massimo}$ dove:
- TX minimo = Tempi di fornitura più brevi
- TXiesimo = Tempi di realizzazione indicati da ogni singolo concorrente
- TX = valore ponderale ai tempi di realizzazione (15)

OFFERTA ECONOMICA:

L'indicazione dell'offerta economica, non superiore a € 130.000,00 o.f.e., da indicarsi sull'allegato Modulo IV.

La Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio massimo (CX) all'Impresa con il prezzo (PX) più basso e determinerà il punteggio finale con la seguente formula:

- $C_xi = (P_x \text{ minimo} / P_x \text{ iesimo}) \text{ moltiplicato } C_x \text{ massimo}$ dove:
- PX minimo = corrispettivo prezzo più basso offerto
- PX iesimo = corrispettivo prezzo offerto da ogni singolo concorrente
- CX = valore ponderale attribuito al prezzo (25)

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 6

REGOLARIZZAZIONE DELL' AFFIDAMENTO

A seguito di comunicazione della stazione appaltante, la Ditta affidataria, dovrà presentare la documentazione richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta affidataria potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- 1) dalle verifiche effettuate - sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione - la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- 2) non avvenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, anche provvisoria, è immediatamente impegnativa per la Ditta affidataria, lo sarà per l'Amministrazione, subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo per l'affidamento definitivo della fornitura.

ART. 7

AFFIDAMENTO DEFINITIVO

L'affidamento definito – ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 - è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di forniture pubbliche emanate nel Territorio Nazionale, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Disciplinare.

La Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.

Le attrezzature dovranno essere conformi alle norme europee.

ART. 8

TERMINI DI CONSEGNA

Il tempo massimo per la consegna e la posa in opera delle attrezzature e di quanto altro - oggetto della presente fornitura - sarà quello proposto nell'offerta della Ditta partecipante e decorrerà dalla data di ricevimento della lettera di affidamento.

La consegna della fornitura avverrà a cura, spese e rischio della Ditta affidataria.

Ogni e qualsiasi onere relativo al trasporto, facchinaggio, assemblaggio, posa in opera, etc. nei locali che verranno successivamente indicati, rimangono a totale carico della Ditta fornitrice che potrà affidarli - sotto la propria responsabilità - a ditte specializzate.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il materiale - oggetto della fornitura - non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire - a suo totale carico - il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà, pertanto, essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

ART. 9

VARIAZIONE DELLA QUANTITA'

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere – all'atto dell'ordinativo e comunque entro 6 (sei) mesi dal completamento della fornitura – all'acquisto dello stesso materiale fornito entro il limite del sesto quinto dell'importo di aggiudicazione.

La Ditta affidataria resta obbligata a dare esecuzione all'ordine, mantenendolo allo stesso prezzo e condizioni praticate nell'offerta, senza che per questo la stessa possa trarne motivi per avanzare pretese e/o indennizzi di qualsiasi natura.

ART. 10

LUOGO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuata presso i Giardini della Reggia di Venaria Reale, meglio indicati successivamente, nella lettera affidamento.

ART. 11

INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso di forza maggiore, per tutta la durata della fornitura.

Detti prezzi - comprensivi di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nella lettera invito e nel presente Disciplinare - si intendono offerti per merce resa regolarmente imballata, franca di ogni spesa ed installata presso i locali indicati all'Art. 10 o presso altro locale che verrà indicato dall'Amministrazione nella lettera di affidamento.

ART. 12

CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE FORNITURA

Il collaudo delle attrezzature di cui alla presente fornitura, sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal completamento della stessa, certificato con apposito verbale.

L'esito favorevole del collaudo non esonera la ditta da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di collaudo.

Qualora nell'accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, la Ditta dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 13

RIMBORSO SPESE PRODUZIONE CAMPIONE E DIRITTI DI AUTORE

Il prototipo consegnato in sede di gara, se idoneo a quanto richiesto, sarà di proprietà dell'Amministrazione previo rimborso di una somma pari ad € 1.000 oltre IVA di legge

La Regione Piemonte – Struttura Flessibile “La Venaria Reale ed Altri Beni”, potrà produrre, direttamente o indirettamente tale prototipo, fatti salvi i diritti delle proprietà intellettuali e quanto previsto in materia di brevetti dalla normativa vigente.

ART. 14

CAUZIONE

La Ditta affidataria dovrà rilasciare garanzia fidejussoria, di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06, per l'esecuzione del contratto,

ART. 15

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato - al momento della consegna - che le caratteristiche del materiale fornito non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Ditta affidataria è obbligata a provvedere alla sua sostituzione entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta fornitura.

Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Ditta fornitrice, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. Le spese di restituzione della merce contestata restano a carico della ditta fornitrice. La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, la rescissione del contratto.

Il periodo sopra indicato, verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.

ART. 16

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E assolutamente vietata ogni cessione di contratto.

In materia di subappalto, per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore in materia.

ART. 17

PENALITA'

Qualora l'amministrazione registri ritardi nella fornitura rispetto ai tempi di cui al precedente art. 8, verrà applicata alla Ditta affidataria, per ogni giorno di ritardo - sino ad un massimo di giorni 15 (quindici) - una penale pecuniaria pari all'5% dell'importo di aggiudicazione.

Detta penale verrà applicata sulla liquidazione finale senza preavviso alcuno.

Decorsi ulteriori dieci giorni di calendario dalla predetta scadenza, senza che sia stata effettuata la consegna del materiale, l'Amministrazione dichiarerà decaduta la Ditta affidataria e la stessa non potrà avanzare pretese di sorta.

Il termine di consegna potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e - comunque - riconosciute dall'Amministrazione.

ART. 18

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo della fornitura sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, subordinatamente agli

accertamenti di collaudo o di verifica delle regolare fornitura del materiale fornito, con i tempi e le modalità di cui all' art.11.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI E ONERI DIVERSI

Saranno a totale carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto, oneri fiscali di bollo e di registro del contratto o di altro documento sostitutivo per l'affidamento, nonché ogni altro onere connesso alla fornitura o comunque discendente dall'applicazione del contratto stesso.

L'I.V.A. rimane a carico dell'Amministrazione appaltante.

ART. 20

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il contratto, in applicazione dell'art. 1456 c.c. per persistenti ritardi nella consegna o per accertata scadente qualità dei prodotti con diritto di incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico dell'aggiudicataria.

ART. 21

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del contratto oggetto della presente fornitura è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 22

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI

La fornitura è soggetta all'esatta osservanza di tutte le normative vigenti in materie di pubbliche forniture emanate nel Territorio Nazionale, in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nella Lettera-invito e nel presente Disciplinare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura, ovvero di aggiudicarla solo parzialmente, qualora il materiale offerto non dovesse rispondere a quanto richiesto, ovvero dovessero venire meno i motivi della fornitura stessa.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, valgono le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE -, della normativa in materia di Contabilità dello Stato ed alle norme del Codice Civile.

Torino,

Il Responsabile della Struttura Flessibile

“La Venaria Reale e Altri Beni”

Dott. Alberto Vanelli

PER ACCETTAZIONE

La Ditta
